



COMUNE DI GENOVA

MANDATO CON RAPPRESENTANZA

ALLA SAN BARTOLOMEO S.R.L. RELATIVAMENTE ALLA
GESTIONE DI UN'AREA DI CIVICA PROPRIETA' VICINO AL
C.N. 3 DI VIA PESCHIERA, , AI FINI DEL COMPLETAMENTO
DEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI
VIA SAN BARTOLOMEO DEGLI ARMENI 2R.

L'anno duemilasette
il giorno tre del mese di settembre
in Genova, con la presente scrittura privata

tra

il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, via Garibaldi 9,
Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Roberto
Tedeschi nato a Genova il 24.08.1954
nella sua qualità di Dirigente, domiciliato come sopra, a quanto
infra autorizzato con Provvedimento del Sindaco
n. 216 del 19.07.2007


e

la SAN BARTOLOMEO s.r.l., con sede in Genova, Via di Francia
1, Codice Fiscale 01627040999, iscritta al Registro delle Imprese
di Genova, rappresentata dal Dott. Sergio Noce nato a
Chiavari (GE) il 28.07.1935, nella sua qualità
di Presidente C.d.A. domiciliato come sopra, a quanto
infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di
Amministrazione del




PREMESSO

- che il complesso immobiliare di civica proprietà sito in Via San Bartolomeo degli Armeni 2R è stato a suo tempo conferito in conto capitale all'Azienda Speciale Tonodue, successivamente trasformatasi in Tonodue SpA;
- che, al fine di attuare un rilevante intervento di riqualificazione del suddetto complesso, la Tonodue SpA ha successivamente conferito lo stesso alla propria controllata SAN BARTOLOMEO s.r.l., che ha per specifico oggetto sociale l'attività edilizia relativa al complesso medesimo;
- che in posizione limitrofa al complesso sovradescritto è posta un'area di civica proprietà della superficie di mq. 21 circa, meglio evidenziata in tinta gialla nell'allegata planimetria;
- che su tale area insiste un manufatto ad uso autorimessa costruito da terzi, oggetto di istanza di condono edilizio la cui procedura, a tutt'oggi, non ha dato esiti positivi;
- che a far data dal 1968 l'area in questione è stata condotta in locazione dal Sig. Mosca Teofilo, proprietario del manufatto oggetto di istanza di condono edilizio e che, successivamente al decesso del locatario, il Comune di Genova ha acconsentito a che la Sig.ra Ruffilli Marina, avente causa dagli eredi del Sig. Mosca in relazione al manufatto insistente sull'area di civica proprietà, potesse subentrare nella conduzione della stessa;

- 
- che con determinazione dirigenziale n. 145 del 08/06/06 è stato conseguentemente preso atto dell'avvenuta sottoscrizione, da parte della Sig.ra Ruffilli Marina dell'atto d'impegno ad assumere in locazione l'area di civica proprietà in argomento per il periodo dal 01/01/05 al 31/12/2008 ed al canone annuo iniziale di € 708,75 soggetto ad aggiornamenti ISTAT.
 - che, per una migliore valorizzazione dell'intero compendio immobiliare di San Bartolomeo degli Armeni, si rende necessario che la San Bartolomeo s.r.l. abbia la disponibilità dell'area suddetta;
 - che in relazione a quanto sopra esposto, il Comune di Genova, con provvedimento della Giunta Comunale n. 463/17.05.2007, esecutiva a' sensi di legge, ha ritenuto opportuno stipulare con la San Bartolomeo s.r.l. apposito contratto di mandato con rappresentanza, in modo da consentire alla Società mandataria di instaurare diretti rapporti con il soggetto detentore dell'area in questione, nonché con altri soggetti terzi, senza l'intermediazione del Comune di Genova.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, in esecuzione del suddetto provvedimento, convengono e stipulano quanto segue:



ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

ARTICOLO 2 - Oggetto

Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, conferisce alla SAN BARTOLOMEO s.r.l. (di seguito denominata "mandataria") che, come sopra rappresentata, accetta, mandato con rappresentanza in relazione all'area di civica proprietà, della superficie di mq. 21 circa, sita vicino al c.n. 3 di Via Peschiera, meglio evidenziata in tinta gialla nell'allegata planimetria, al fine di consentire l'effettiva e compiuta realizzazione del processo di valorizzazione dell'adiacente compendio di San Bartolomeo degli Armeni.

ARTICOLO 3 – Obblighi della Mandataria

1. La Mandataria prende atto che l'area oggetto del presente mandato è attualmente utilizzata, da terzi.
2. La Mandataria subentra al Comune di Genova nella gestione del rapporto instaurato con la Signora Ruffilli Marina come meglio descritto nelle premesse, provvedendo ad incassare direttamente dalla stessa il canone annuo attualmente ammontante ad €. 733,80= e rivalutabile annualmente su base ISTAT.
3. La Mandataria si impegna a retrocedere al Comune di Genova il canone percepito dall'attuale fruitore dell'area e, in caso di risoluzione del relativo rapporto, subentrerà nel contratto in qualità di "locataria", con automatica risoluzione del presente mandato.
4. In relazione agli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2, la mandataria prende atto che il Comune ha già provveduto alla emissione del bollettino riferito al pagamento del canone del 3°

trimestre 2007, per cui la San Bartolomeo s.r.l. inizierà ad incassare i canoni dovuti dalla Signora Ruffilli (e successivamente retrocederli al Comune) a decorrere dal 1° ottobre 2007.

5. La Mandataria, a conoscenza dell'esistenza - sull'area oggetto del presente mandato - di un manufatto oggetto di istanza di condono edilizio non andata a buon fine, accetta l'area medesima nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
6. La Mandataria assume a proprio carico l'onere di tutti i contenziosi che dovessero insorgere con i terzi in relazione all'area di cui trattasi, con ciò mallevando da ogni responsabilità il Comune di Genova.

ARTICOLO 4 – Durata del mandato

Il presente mandato avrà una durata di tre anni decorrenti dalla data odierna.


ARTICOLO 5 – Recesso

1. Le parti potranno recedere dal presente contratto di mandato solo in presenza di giusta causa.
2. La Parte che intende recedere dovrà dare comunicazione all'altra a mezzo di lettera raccomandata a/r.

ARTICOLO 6 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente al presente mandato sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Genova.

ARTICOLO 7 – Imposta di registro



La presente scrittura privata è soggetta ad imposta di registro solo
in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI GENOVA

p. SAN BARTOLOMEO S.R.L.

